APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 9 MARZO 1936 PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUTORIETA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 2 (Approvazione)

La presente legge entrera' in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 18 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - SOLMI - DI REVEL

Visto,il Guardasigilli: SOLMI.

Versione in vigore dal 9 marzo 1937, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorieta' delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale
Estremi	Legge 14 gennaio 1937, n. 106
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-la-1937/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it